

Per ricevere i finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027, gli agricoltori devono rispettare un insieme di criteri, norme e requisiti di base, denominato "baseline", che si compone di quattro elementi:

- 1. Le Condizioni di ammissibilità** sono un requisito di accesso ai finanziamenti per tutti gli agricoltori che fanno domanda per i pagamenti nell'ambito della PAC.
- 2. Le Regole di condizionalità** comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali, che devono essere rispettate dai beneficiari dei pagamenti diretti e degli interventi dello sviluppo rurale connessi alla superficie e agli animali. La PAC 2023-2027 ha "rafforzato" queste regole tramite l'introduzione di nuove Norme e nuovi Criteri.
- 3. I Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e per il benessere animale** rappresentano un impegno obbligatorio per i beneficiari degli ecoschemi e degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale i cui impegni virtuosi siano costruiti sopra gli obblighi descritti in uno o più di questi requisiti.
- 4. La Condizionalità Sociale** che dispone il rispetto delle norme di base relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro, per non subire riduzioni dei pagamenti di cui si ha diritto.

A CHI SI APPLICA

REGIME DI AIUTO

- Regime dei pagamenti diretti (I Pilastro): pagamento di base, redistributivo, giovani agricoltori, sostegno accoppiato

- Regime dei pagamenti diretti (I Pilastro): ecoschemi

- Interventi dello sviluppo rurale connessi alla superficie o agli animali

ELEMENTI DELLA BASELINE

- Condizioni di ammissibilità
- Regole di Condizionalità
- Condizionalità sociale

- Condizioni di ammissibilità
- Regole di Condizionalità

- Requisiti minimi
- Condizionalità sociale

PER UNA GESTIONE EFFICACE DELL'AZIENDA NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA BASELINE, RIVOLGERSI ALLE STRUTTURE E AI TECNICI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Le regole della condizionalità 2014-2022 e le nuove regole della condizionalità rafforzata coesisteranno fino al 31 dicembre 2025, termine ultimo per l'estinzione degli impegni pluriennali delle misure PSR 2014-2022.

Il beneficiario dovrà seguire le regole dell'una o dell'altra condizionalità sulla base del fondo che finanzia gli interventi a cui accedono.

REGOLE DELLA CONDIZIONALITÀ 2014-2022

- Misure pluriennali (a superficie/a capo) finanziate con fondi FEASR 2014-2022

REGOLE DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2023-2027

- Misure in trascinamento (a superficie/a capo), finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027
- Interventi a superficie e a capo della nuova programmazione 2023-2027

I beneficiari di misure in trascinamento, finanziate dal 2023 con il FEASR 2023-2027 dovrebbero adeguarsi al sistema della nuova baseline, inclusa la "condizionalità rafforzata". Il beneficiario può non accettare l'adeguamento e, in tal caso, l'impegno cessa senza che gli sia richiesto il rimborso di quanto erogato per il periodo di validità dell'impegno.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

I finanziamenti della PAC rappresentano un compenso che la collettività è disposta a pagare agli agricoltori, in cambio dell'erogazione di "beni pubblici", ovvero la produzione di alimenti sicuri, a prezzi accessibili e rispettosi dell'ambiente.

Per assicurare che questi finanziamenti siano utilizzati correttamente, garantendo il raggiungimento degli obiettivi ed il proseguimento del sostegno economico a questo settore, è stato messo in piedi un rigoroso sistema di controllo degli impegni volontari e degli elementi della "baseline".

Tale sistema di controllo fa capo a diversi organismi pubblici:

- **Organismi pagatori (AGEA o Organismi Pagatori Regionali)** che selezionano ogni anno un campione di aziende agricole tra quelle che presentano domande di aiuto;
- **Servizi Veterinari delle ASL** competenti a livello territoriale, nell'ambito dei controlli che riguardano gli allevamenti zootecnici e relativi a: sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali, benessere degli animali;
- **Altri Enti competenti** che, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, eseguono una sorveglianza attiva sul territorio;
- **Organi di Polizia giudiziaria** attivi sul territorio.

I controlli della condizionalità sociale sono in capo alle Autorità competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive unionali, che sono:

- **Ispettorato nazionale del lavoro**, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;
- **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE;
- **Ministero della salute e Regioni** (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.



RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Nel caso in cui l'agricoltore sia sottoposto ad un controllo, ed emergano delle irregolarità nel rispetto della condizionalità o degli impegni volontari assunti nell'ambito di un ecoschema e/o di un intervento dello sviluppo rurale, l'ammontare del pagamento percepibile o percepito è ridotto. Le modalità di applicazione delle riduzioni cambiano a seconda della tipologia di norma, criterio o requisito che sia stato violato.

La valutazione dell'esito dei controlli ai fini della determinazione della sanzione è effettuata attraverso i seguenti "parametri di verifica" dell'inosservanza constatata:

- **portata** - determinata tenendo conto dell'impatto dell'inosservanza, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** - dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi dell'obbligo;
- **durata/persistenza** - dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **reiterazione** - si intende l'inosservanza ad uno stesso obbligo accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi.

In base alla valutazione complessiva di questi parametri le infrazioni possono essere considerate di rilevanza crescente e portare a riduzioni percentuali dei pagamenti che vanno dallo 0,5% fino alla totale esclusione per l'anno in cui è stata constatata l'irregolarità.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impegni volontari previsti negli ecoschemi e negli interventi connessi alla superficie e agli animali dello sviluppo rurale sono contemplati, rispettivamente, nell'articolo 31 e negli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 e sono finanziati dagli interventi descritti nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Le **condizioni di ammissibilità**, in particolare il criterio di mantenimento delle superfici agricole, sono definite nell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/2115. Per questi ultimi, il riferimento normativo nazionale è il DM 660087 del 23 dicembre 2023 (art. 3, comma 1, lettera c).

Le **regole di condizionalità rafforzata** sono disciplinate dagli articoli 12 e 13 del Reg.(UE) 2021/2115 e dettagliate nell'allegato III dello stesso regolamento. Le norme attuative sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/117.

A livello nazionale il DM 147385 del 9 marzo 2023 è la norma di recepimento della condizionalità e dei requisiti minimi. In linea con le indicazioni regolamentari, il decreto introduce alcune novità:

- le norme sul mantenimento dei prati permanenti (BCAA1 e BCAA9), sulla rotazione culturale (BCAA7) e la norma sulla destinazione di una percentuale di seminativi aziendali a superfici e aree non produttive (BCAA8), di derivazione "greening";
- l'introduzione di nuove norme (BCAA2 sulla protezione delle zone umide e torbiere), nuovi criteri (CGO1 sulle fertilizzazioni contenenti fosforo e CGO8 sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari) e il nuovo requisito minimo sul benessere animale;

- sono eliminati i CGO sull'identificazione e registrazione degli animali e sull'eradicazione di malattie, quali le encefalopatie spongiformi (ex GCO6, 7,8 e 9).

I **requisiti minimi relativi all'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari** sono stati introdotti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le **regole di condizionalità sociale** prevedono il rispetto delle norme elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale i riferimenti normativi sono:

- il decreto legislativo 81/2008 che recepisce la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare gli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- il decreto legislativo 81/2008 che recepisce la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- il decreto legislativo 104/2022 che recepisce la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13.



REPERURALE NAZIONALE 20142020



LA BASELINE

Criteri, norme e requisiti di base per accedere agli Interventi della nuova PAC 2023-2027



USO DEI FERTILIZZANTI

Per proteggere le acque dall'inquinamento causato da fertilizzanti azotati (CGO 2) distribuiti sulle superfici agricole all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'agricoltore deve:

- registrare le operazioni di fertilizzazione azotata
- avere impianti di stoccaggio capienti e in buone condizioni
- rispettare il massimale di apporto azotato da effluenti (170 kg/ha/anno) e i limiti per le singole colture previste dai Programmi d'Azione regionali
- distribuire gli effluenti nei periodi, con le modalità e nei luoghi consentiti
- rispettare obblighi tecnico-amministrativi variabili in funzione della dimensione dell'allevamento (comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale)

Le aziende che impiegano fertilizzanti azotati su superfici agricole poste al di fuori delle ZVN (RM Fert) devono:

- rispettare i vincoli descritti per le superfici agricole in ZVN, ad eccezione del massimale di apporto azotato da effluenti, che può arrivare a 340 kg/ha/anno

NEW

Dal 2023, l'agricoltore deve registrare nel quaderno di campagna anche le fertilizzazioni contenenti fosforo (CGO1) (informazioni minime su parcella/appezzamento, coltura, data distribuzione, tipo di fertilizzazione, contenuto percentuale di fosforo e quantità totale)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione, gli agricoltori devono:

- far sì che i terreni siano accessibili senza difficoltà e con normali mezzi agricoli
- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitare la diffusione delle infestanti
- garantire un equilibrato sviluppo vegetativo delle colture permanenti
- evitare il sovrapascolamento o la sottoutilizzazione dei prati permanenti
- se il pascolo è la sola attività svolta sui terreni, effettuare il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e densità minima di 0,2 UBA /ettaro/anno

Sulle superfici mantenute naturalmente (es. pascoli e prati in alta quota) deve essere realizzata almeno un'attività agricola consistente in:

- uno sfalcio all'anno o altra operazione colturale per migliorare il pascolo
- il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0,1 UBA/ettaro/anno

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

Publicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022 Piano di azione biennale 2021-2023

Schede Progetto Ismea
14.1 "Cambiamenti climatici" e 2.1 "Comunicazione"



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SICUREZZA ALIMENTARE

Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF) (CGO7), l'agricoltore deve:

- usare solo prodotti ammessi, rispettando le prescrizioni previste nell'etichetta e impiegando adeguati dispositivi di protezione individuale
- registrare nel quaderno di campagna i trattamenti effettuati e conservare le fatture dei PF acquistati nei 3 anni precedenti

NEW

Dal 2023, inoltre, l'agricoltore deve (CGO8):


- disporre del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei PF per uso professionale indipendentemente dalla classificazione ed etichettatura di pericolo dei PF
- effettuare il controllo funzionale periodico (ogni 5 anni fino al 31/12/20 e ogni 3 anni per i controlli oltre tale data) delle attrezzature per la distribuzione dei PF presso i Centri di Prova autorizzati
- eseguire periodicamente, se del caso anche presso un Centro di Prova, la regolazione e taratura delle attrezzature in base alle specifiche realtà colturali aziendali
- rispettare le disposizioni sulla manipolazione e stoccaggio dei PF e sul corretto smaltimento dei loro residui, in base a quanto previsto dall'Allegato VI del DM del 22 gennaio 2014

Le aziende che impiegano prodotti fitosanitari (RM Fit), oltre a rispettare quanto previsto dal CGO7 e CGO8, devono:

- dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria tramite il possesso di documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario, ecc.)
- rispettare le specifiche disposizioni d'uso dei prodotti fitosanitari vicino ai corpi d'acqua

Per tutelare la salute del consumatore (CGO5), l'agricoltore che utilizza prodotti fitosanitari deve:

- manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) per evitare ogni contaminazione delle produzioni
- aggiornare e conservare il registro dei trattamenti effettuati negli ultimi 3 anni (quaderno di campagna), e i risultati delle analisi rilevanti per la salute umana su piante o prodotti vegetali
- registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli per alimentare la catena di tracciabilità e tutela dei consumatori



PRODUZIONI ANIMALI

Per tutelare il benessere degli animali in allevamento (CGO11), in particolare dei vitelli (CGO9) e dei suini (CGO10), l'agricoltore deve:

- rispettare requisiti minimi e condizioni specifiche di gestione dell'allevamento (stabilizzazione e ricovero, cura, alimentazione e abbeveraggio, libertà di movimento e condizioni minime di illuminazione, ventilazione e igiene, ecc.)
- rispettare specifiche condizioni per alcuni allevamenti (divieto di legatura per i vitelli e di mutilazioni per vitelli suini, ecc.)

NEW

possedere competenza ed esperienza necessarie a migliorare il benessere negli allevamenti (RM, BA) comprovata da titoli di studio, frequenza di corsi specifici, ricorso a consulenza aziendale o tramite adesione al sistema ClassyFarm

Per garantire la sicurezza alimentare e la rintracciabilità di alimenti e mangimi (CGO5), l'agricoltore deve:

Produzioni animali

- evitare la contaminazione dei prodotti destinati agli animali, provvedendo anche a registrare informazioni sull'origine di tali prodotti nonché sui controlli e analisi effettuati sui prodotti e sugli animali

Produzione di latte crudo

- garantire che gli animali in produzione siano in buona salute, non maltrattati e che abbiano rispettato i tempi di sospensione in caso di trattamenti
- assicurare la corretta gestione e la pulizia degli impianti
- assicurare il corretto stoccaggio, l'igiene e la tracciabilità

Produzione di uova

- rispettare le condizioni d'igiene e buona conservazione

Produzione di mangimi

- garantire la tracciabilità dei mangimi prodotti e la loro corretta gestione per evitare qualsiasi contaminazioni, tenendo conto delle analisi effettuate e registrando informazioni riguardanti i prodotti utilizzati, comprese le sementi OGM

Per favorire il naturale accrescimento degli animali (CGO6), l'agricoltore NON deve:

- somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale, tireostatica e beta-agonista salvo autorizzazione del veterinario
- vendere animali a cui siano state somministrate dette sostanze, né prodotti da loro derivati

- custodire gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali

NEW

destinare il 4% dei seminativi aziendali a superfici e aree non produttive (BCAA8), come terreni lasciati a riposo, fasce inerbita ed elementi caratteristici del paesaggio

non convertire ad altri usi e non arare i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale in Aree Natura 2000 (BCAA9)

GESTIONE DEI TERRENI

Per tutelare le acque, evitando sprechi e contaminazioni, l'agricoltore deve:

- creare una fascia tampone (BCAA4), stabilmente inerbita e larga 5 metri, tra le coltivazioni e i corsi d'acqua
- non utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari sulla fascia tampone, salvo diversa ampiezza definita nei Programmi d'azione nitrati per le ZVN o nelle etichette dei PF
- possedere un'autorizzazione valida per l'uso dell'acqua a fini irrigui (CGO1)

Per incrementare la capacità di sequestro del carbonio dei suoli agricoli, l'agricoltore NON deve:

- convertire ad altri usi i prati permanenti (BCAA1) senza autorizzazione dell'Organismo di Controllo
- effettuare lavorazioni profonde su superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR), né convertirle ad altri usi (BCAA2)
- bruciare le stoppie (BCAA3) dei seminativi e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie certificate da Autorità competente

Per proteggere dall'erosione e conservare la fertilità dei terreni in pendenze medie superiori al 10%, l'agricoltore deve:

- realizzare solchi acquai temporanei (BCAA5), sui seminativi, per convogliare l'acqua piovana in fossi o alvei naturali ai bordi dei campi e non effettuare livellamenti non autorizzati
- rispettare su tutte le superfici agricole il divieto di affinare e sminuzzare il terreno a seguito dell'aratura, per 60 giorni consentivi tra il 15 settembre e il 15 febbraio

- assicurare, sui seminativi e sulle colture permanenti, una copertura vegetale (BCAA6), naturale o seminata, per almeno 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio o mantenere in campo i residui colturali

NEW

Dal 2023, l'agricoltore deve prevedere, sui seminativi aziendali, un cambio di genere botanico a livello di parcella, almeno una volta l'anno (BCAA7), fatta eccezione per le colture sommerse, pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo

Per proteggere gli habitat (CGO4) e la fauna selvatica (CGO3) nelle aree della Rete Natura 2000 (ZPS/SIC/ZSC), l'agricoltore deve:

- non convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente
- assicurare una copertura vegetale durante tutto l'anno sulle superfici agricole non più in produzione
- eseguire almeno una pratica agronomica all'anno (sfalcio, trinciatura) sui seminativi non più utilizzati a fini produttivi e rispettare il periodo di divieto di interventi agronomici tra il 1 marzo e il 31 luglio
- su tutte le superfici non eliminare i terrazzamenti esistenti né effettuare livellamenti, se non autorizzati
- sui terreni interni ed esterni alle ZPS, non eliminare siepi, alberi isolati o in filari senza un'autorizzazione da parte degli enti preposti

Per preservare il paesaggio e gli ecosistemi, l'agricoltore deve:

- non potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione (dal 15 marzo al 15 agosto) degli uccelli selvatici